COMUNE DI RUFFANO
PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 del 27-03-2018

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

L'anno duemiladiciotto il giorno ventisette del mese di marzo alle ore 10:10, nella sala delle adunanze consiliari della sede comunale, si è riunito il Consiglio Comunale, legalmente convocato, a norma di legge, in sessione Straordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.
Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

Cavallo Antonio Rocco	**P**	**Vincenti Grazia**	**P**
Viva Simone	**A**	**Caroppo Giorgetta**	**P**
De Vitis Francesco	**P**	**Orlando Maria Rosaria**	**P**
Bruno Angela Rita	**P**	**Cantoro Massimo**	**P**
Daniele Pamela	**P**	**Orlando Lucia**	**P**
Sparascio Claudio	**P**	**Fiorito Luigi Nicola**	**P**
Rizzello Vittoria	**P**		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 1.

Assume la presidenza il Signor Sparascio Claudio in qualità di Presidente assistito dal Segretario Generale Dott.Ssa Olivieri Marialuisa.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco che relaziona in merito all'oggetto.

ILCONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art.1, comma 639 e ss. della legge 27 dicembre 2013 n. 147 ha istituito con decorrenza dal primo gennaio 2014 la nuova Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita da tre componenti: l'IMU (Imposta Municipale Propria) la TARI (Tassa sui Rifiuti) e la TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili) aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- i commi dal 641 al 705 dell'articolo 1 della citata legge n.147 del 2013 e ss. mm. e ii. dettano, tra l'altro, la disciplina del nuovo tributo definendo, in particolare, il soggetto attivo e i soggetti passivi, le fattispecie oggetto di tassazione e quelle escluse, la commisurazione e la determinazione della tariffa del tributo, le agevolazioni, gli adempimenti a carico del contribuente e, in generale, condizioni, modalità e obblighi strumentali per l'applicazione del tributo;
- in particolare, il comma 682 dell'articolo 1 della legge n.147 del 2013 stabilisce che, con Regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, concernente tra l'altro i criteri di determinazione della tariffa, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, la disciplina delle riduzioni tariffarie, la disciplina delle eventuali riduzioni ed

esenzioni, l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

RILEVATO CHE:

- l'articolo 1, comma 660, della legge n.147 del 2013 ha previsto che i Comuni possano introdurre ulteriori riduzioni ed esenzioni, diverse da quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 659 della medesima legge;
- l'articolo 1, comma 660, della legge n. 147 del 2013, come modificato dal Decreto Legge 6 marzo 2014, n. 16, prevede che la copertura delle suddette ulteriori agevolazioni, può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 446/97 i quali stabiliscono che: "*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti. I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo (...)*";

DATO ATTO CHE l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, prevede che: "*Il termine per deliberare le*

aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 09/02/2018 con il quale è stato prorogato al 31/03/2018 il termine di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2018;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D. Lgs. 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 14, comma 45, del D.L. 201/2011, anche alla tassa sui rifiuti (TARI);

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 17 del 31 marzo 2017, è stato approvato il nuovo regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC) – componente tributo per la gestione dei rifiuti (TARI), previsto dal comma 682 della legge 27.12.2013, n. 147 e ss.mm. e ii.;

RILEVATA la necessità di apportare alcune modifiche e integrazioni al predetto regolamento, da un lato per superare alcune problematicità a favore di una maggiore trasparenza ed operatività della disciplina regolamentare, dall'altro al fine di introdurre talune agevolazioni a favore di soggetti affetti da disabilità riconosciuta ai sensi dell'art.3, comma 3,

della Legge n.104/1992; delle associazioni senza fine di lucro e degli esercenti che avviano una nuova attività commerciale nel centro storico del Comune, ed ancora nell'intento di andare incontro alle difficoltà determinate dalla corrente crisi economica la previsione della dilazione di pagamento per i carichi tributari pendenti.

RITENUTO OPPORTUNO, in particolare, intervenire in relazione ai seguenti articoli del regolamento in oggetto:

1. Introduzione dell'art. 4 bis denominato "Dilazioni e/o rateizzazione di pagamento", al fine di sopperire alle numerose difficoltà economiche derivanti dalla crisi finanziaria in atto, dando la possibilità di rateizzare i pagamenti con riferimenti ai carichi tributari pendenti.
2. Modifica dell'art.35 "Riduzioni per le utenze domestiche", al fine di ridurre del 30% la tariffa fissa e varabile del tributo, per le abitazioni occupate da nuclei familiari in cui sono presenti persone portatrici di handicap, con riduzione del 100% della capacità lavorativa, ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 104/1992 o persone invalide al 100%, ai sensi della Legge 18/1980. Tale riduzione è stata prevista tenendo conto del limite massimo pari al 70%, quale soglia massima prevista per l'insieme delle riduzioni e agevolazioni a norma dell'art.36 del Regolamento IUC ;

3. Modifica dell'art.35 "Riduzioni Tariffarie", al fine di introdurre la riduzione del 30%, nella quota fissa e nella quota variabile, per le attività di B&B, affittacamere e casa vacanza, che svolgano la loro attività per un periodo non superiore a 183 giorni nell'anno solare;

4. Introduzione dell'art. 35 ter "Ulteriori Agevolazioni/ Riduzioni". Esenzione dal tributo per gli immobili occupati dalle associazioni senza fine di lucro Onlus presenti sul territorio comunale, nell'intento di sostenere e favorire le finalità di solidarietà sociale che caratterizzano l'attività delle stesse; nell'ambito delle facoltà riconosciute dall'articolo 21, d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, in base al quale i comuni possono deliberare nei confronti delle organizzazioni non lucrative di utilità sociali (Onlus) la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti.

   Esenzione dal tributo, per anni tre, a partire dalla data di inizio attività, per i nuovi esercizi commerciali collocati nel centro storico cittadino, al fine di favorire la riqualificazione e la rivitalizzazione dello stesso, in sintonia, altresì, con quanto previsto dal regolamento per la riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 05/05/2016;

5. Introduzione dell'articolo 18 bis "agevolazioni centro storico", al fine di prevedere l'aliquota Imu agevolata pari allo 0,86%, per un massimo di tre anni, per le unità immobiliari ricadenti nel centro storico, all'interno delle quali vengano avviate nuove attività commerciali.

DATO ATTO che per effetto delle predette modifiche, il regolamento IUC, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, assume nuova stesura con efficacia dal 01/01/2018;

VISTI:

- l'art.1 commi 639 e ss. della Legge 147/13 e ss.mm.ii., tra cui il D.L.16/14 del 06/03/14 e la relativa legge di conversione con modifiche (legge 68/14);
- il DPR 158/99;
- gli articoli 52 del D.Lgs.446/97 e art.7 del D.Lgs.267/2000 in tema di potestà regolamentare del Comune;

VISTI:

- i pareri favorevoli rilasciati, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss. mm. e ii., in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso dal Responsabile dell'Area Risorse Finanziarie;

- il parere favorevole rilasciato dal Revisore, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267e ss. mm. e ii., acquisito al prot. dell'Ente n. 5154 del 23/03/2018;

VISTA l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile - ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 - al fine di consentire gli adempimenti conseguenti;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267 e ss. mm. e ii.;

Presenti e votanti n. 12

Sentiti gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (Orlando M.R., Cantoro, Orlando L., Fiorito)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** le modifiche al "Regolamento della Tassa sui rifiuti (TA.RI.) quale componente dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) di cui all'art.1 comma 639 e ss. L.147/13 e ss.mm.ii." approvato con deliberazione consiliare 17 del 31 marzo 2017 e ss. mm. e ii..
2. **DI DARE ATTO** che, per le motivazioni esposte in premessa, la predetta modifica al citato Regolamento avrà efficacia a decorrere dal 01/01/2018.
3. **DI STABILIRE** che i suddetti regolamenti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13 bis

D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, in L. 22 dicembre 2011 n. 214.

4. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione sul sito web istituzionale del Comune di Ruffano ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 14/03/2013, n.33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000, a seguito di separata votazione, con voti favorevoli n. 8 e astenuti n. 4 (Orlando M.R., Cantoro, Orlando L., Fiorito).

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente	Il Segretario Generale
Sparascio Claudio	Dott.Ssa Olivieri Marialuisa
Firmato digitalmente da:SPARASCIO CLAUDIO Data:04/04/2018 12:15:49	Firmato digitalmente da:OLIVIERI MARIA LUISA Data:04/04/2018 12:16:23